

L'intervento

Il correttivo prevede la decadenza dell'aggiudicatario, con incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo se non versa il prezzo, ma anche se non fornisce non è resa le informazioni necessarie per le verifiche antiriciclaggio.

La lacuna

La mancanza di una prescrizione precisa lascia comunque indefinita la forma della dichiarazione. Se debba avere contenuti corrispondenti a quelli dell'adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata

Aste immobiliari, senza dati antiriciclaggio l'aggiudicatario decade

Processo esecutivo

La cauzione viene incamerata e si dispone un nuovo incanto

Giovanni Esposito

L'articolo 3, comma 7, del correttivo alla riforma Cartabia (Dlgs 164/2024) interviene sulla disciplina del processo esecutivo. La Lettera q) modifica il comma 1 dell'articolo 587 del Cpc prevedendo la decadenza dell'aggiudicatario, con incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell'ipotesi in cui nel termine stabilito non versi il prezzo, ma anche se nello stesso termine non è resa la dichiarazione (articolo 585, comma 4). Vale a dire le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio.

La nuova disciplina ha ad oggetto

le sole esecuzioni immobiliari e non quelle mobiliari e nonostante il legislatore delegante lo prevedesse, il legislatore delegato non è intervenuto nelle procedure concorsuali. Il fine è quello di contrastare il ricorso alle aste giudiziarie come strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminose, considerato che l'articolo 585 pone i due adempimenti (versamento del prezzo e dichiarazione antiriciclaggio) sullo stesso piano, non sarebbe coerente sanzionare l'omissione del primo ma non del secondo.

La modifica si pone, quindi, nel solco degli interventi di razionalizzazione del processo civile contemplati dall'articolo 1, comma 1 della legge 206/2001 e della volontà del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nelle aste, quale risulta dai principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 12, lettere p) e q) della legge delega, con i quali si prevede che gli obblighi posti dal Dlgs 231/2007, a carico del cliente debbano applicarsi anche agli aggiudicatari, che il giudice dell'esecuzione non possa emettere il decreto di trasferimento se tali obbli-

ghi non sono stati rispettati, e che sia istituita una banca dati nazionale delle aste giudiziarie per ostacolare le attività criminose.

L'intervento colma una lacuna da più parti evidenziata (mancava una sanzione espressa per l'omessa, o ritardata, dichiarazione entro il termine fissato per il versamento del prezzo), ma lascia aperti non pochi problemi, in termini di adeguata verifica e obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

La mancanza di una prescrizione precisa lascia indefinita se tale dichiarazione debba avere contenuti corrispondenti a quelli dell'adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata. Quanto alla forma dovrebbe (la norma non è intelligibile) optarsi per le dichiarazioni proprie della normativa antiriciclaggio e non per quelle sostitutive di atto notorio. Motivi per i quali appare auspicabile che il contenuto della dichiarazione venga predefinito in sede di delega, oltre che essere reso noto in sede di pubblicità.

In termini procedurali dovrebbe propendersi per la tesi che le attività di vendita nell'esecuzione forzata siano indubbiamente giurisdizionali sul piano oggettivo e rimangano tali anche quando vengono attuate da un professionista che agisce non in quanto tale ma come sostituto del giudice.

Se si dovesse ritenere percorribile la suddetta opzione interpretativa, le responsabilità per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 22 del Dlgs 231/2007 non andrebbero ricercate nei "soggetti obbligati" (articolo 3, inapplicabile), ma attraverso una lettura in combinato disposto degli articoli 10 (Pubbliche amministrazioni) e 12 (Collaborazione e scambio di informazioni tre autorità nazionali) della normativa. In quest'ottica dunque il delegato alla vendita, riscontrati indizi di una "operazione sospetta" debba tempestivamente informare il giudice perché eserciti, i suddetti poteri che la normativa antiriciclaggio attribuisce all'Autorità giudiziaria. O fare lui stesso la comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla Uif.